

CENTROBANCA

Gruppo UBI  Banca

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "CENTROBANCA 2009/2014 4,25%"

di nominali massimi EURO 300.000.000 - ISIN IT0004430630

Art. 1 - IMPORTO NOMINALE DELL'EMISSIONE, TAGLIO E FORMA DELLA NOTA

Il prestito obbligazionario "CENTROBANCA 2009/2014 4,25%" (di seguito anche il "**Prestito Obbligazionario**") è emesso da Centrobanca S.p.A. con Sede in Milano (di seguito anche l' "**Emittente**") in un importo massimo di nominali Euro 300 milioni, suddiviso in un massimo di n. 300.000 Obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 cadauna, in taglio non frazionabile (di seguito le "**Obbligazioni**").

Alla data d'emissione, l'Emittente procederà all'accantonamento del Prestito Obbligazionario presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - PREZZO E DATA DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di EURO 1.000 (**Valore Nominale**) per ogni Obbligazione di nominali EURO 1.000. Le Obbligazioni sono emesse in data 30 Gennaio 2009 (la "**Data di Emissione**")

Art. 3 - GODIMENTO

Le Obbligazioni hanno godimento dalla Data di Emissione (di seguito anche la "**Data di Godimento**").

Art. 4 - DURATA

Le Obbligazioni hanno durata di 5 anni, dal 30 Gennaio 2009 al 30 Gennaio 2014.

Art. 5 - INTERESSI

Le Obbligazioni fruttano a titolo di Interesse cinque cedole annue posticipate pari al **4,25%** del Valore Nominale pagate il 30 Gennaio di ogni anno e soggette al regime fiscale di cui al successivo art. 9. Gli interessi saranno calcolati secondo la modalità "act/act ICMA *unadjusted following*" (cioè senza tener conto per il calcolo degli interessi di eventuali spostamenti della Data di Pagamento Interessi qualora tale data cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo Bancario).

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Prestito Obbligazionario maturasse in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo Bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti. Per le finalità del presente regolamento, "**Giorno Lavorativo Bancario**" sta ad indicare un qualsiasi giorno di calendario (ad eccezione del sabato e della domenica) in cui il sistema TARGET sia aperto per la sua normale attività.

Art. 6 - RIMBORSO

Le Obbligazioni verranno rimborsate, senza alcuna deduzione per spese e in un'unica soluzione il 30 Gennaio 2014 al loro valore nominale (Euro 1.000 per ogni Obbligazione)

Art. 7 - SERVIZIO DEL PRESTITO

Regolamento del prestito obbligazionario Centrobanca 2009-2014 4,25%

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni avranno luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.

Art. 8 - REGIME FISCALE

Redditi di Capitale: sugli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi si applica, nei casi e con le modalità ivi previste, l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 1° aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 12,50%. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti, percepiti dai soggetti residenti nei paesi di cui all'art. 6 del decreto n. 239/96, alle condizioni previste nel medesimo decreto.

Plusvalenze: le plusvalenze di cui all'art. 67, 1° comma, lett. c-ter), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50%. Le plusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del medesimo decreto e secondo i regimi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, 1° comma, lett. f/2 del citato decreto, realizzate da soggetti non residenti.

Art. 9 - QUOTAZIONE

Non è prevista la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato.

Art. 10 - TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti pagabili.

Art. 11 - GARANZIE

Unione di Banche Italiane S.c.p.a. (di seguito anche "**UBI**") con sede in Bergamo Piazza Vittorio Veneto 8, avente rating A/A1/A, si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente, a prima richiesta e con rinuncia ad eccepire eccezioni, a garantire ai portatori del Prestito Obbligazionario in oggetto, l'esatto e pieno adempimento degli obblighi di pagamento previsti nel presente Regolamento.

L'obbligo di pagamento da parte di UBI e pertanto l'escussione della Garanzia sorgerà a seguito di qualsiasi mancato pagamento da parte di Centrobanca di ogni somma dovuta in relazione al presente Prestito Obbligazionario, sia per interessi che per capitale.

Il pagamento delle somme da parte di UBI in esecuzione degli obblighi derivanti dalla garanzia sarà disposto -essendo il Prestito Obbligazionario soggetto alla gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs 24 Giugno 1998 n. 213 - per il tramite degli intermediari

aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.a.

Il rimborso delle Obbligazioni non è assistito dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

ARTICOLO 12 – AGENTE DI CALCOLO

Banca Akros opererà quale Agente di calcolo ai fini della determinazione degli interessi. Resta inteso che le determinazioni operate dall'Agente di calcolo saranno uniformate a metodologie di generale accettazione

Art. 13 - VARIE

Tutte le comunicazioni dell' Emittente agli Obbligazionisti sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla Legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

La proprietà delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Qualsiasi contestazione fra gli Obbligazionisti e l'Emittente sarà decisa dall'Autorità Giudiziaria di Milano. Si applica la legge e la giurisdizione Italiana.

Milano, 29 Ottobre 2008

Il presente Regolamento è composto da due pagine.